



Città di Milazzo

4° Settore "Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici"

ORDINANZA SINDACALE n. 206 del 30/12/2017~~2017~~

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente in materia di igiene pubblica ex artt. 50 e 54 D.Lgs n. 267/2000. Esecuzione del servizio di igiene urbana nel territorio del Comune di Milazzo. Periodo dal 01 Gennaio al 30 Settembre 2018.

IL SINDACO

PREMESSO:

- che il Comune di Milazzo è socio della S.R.R. (società di regolamentazione del servizio di gestione rifiuti) "Messina Area Metropolitana" cui la legge regionale 8 aprile 2010 n. 9 e smi assegna la competenza a gestire il servizio integrato dei rifiuti nell'ambito territoriale di riferimento;
- che di fatto, ad oggi, la riforma sulla gestione integrata dei rifiuti, non risulta essere stata pienamente attuata in quanto non sono attivi i soggetti giuridici che in via ordinaria sono chiamati a tutti gli adempimenti di cui alla citata legge regionale;
- che, pertanto, al fine di scongiurare pericoli igienico-sanitari, questo ente ha finora provveduto ad assicurare il servizio di igiene urbana sul territorio mediante ordinanze contingibili ed urgenti – precedute da avvisi esplorativi finalizzati all'acquisizione di manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici – imposte dalla necessità di derogare al regime delle competenze fissate dalla legge in tema di gestione del servizio rifiuti;
- che con Deliberazione di Giunta Municipale n° 28 del 03.03.2015 si è proceduto all'approvazione del Piano di Intervento dell'Area di Raccolta Ottimale (ARO) coincidente con la delimitazione territoriale del Comune di Milazzo, trasmesso con aggiornamenti richiesti con note pec del 02.10.2014, del 08.10.2014 prot. n. 4791/43317 e prot. n. 1360 del 20.03.2015) all'Assessorato Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti per i provvedimenti di competenza, che non ha provveduto alla formale approvazione del piano Aro;
- che con Ordinanza Presidenziale 6/rif 2016 è stato disposto, all'art. 4, che i Piani Aro presentati al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti nonché quelli approvati alla data di emanazione dell'Ordinanza Presidenziale non attuati entro il 15 luglio 2016, non potessero essere più utilizzati se non come sezionali del piano d'ambito della S.R.R.; con il comma 2 del citato art. 4, l'U.R.E.G.A. veniva, altresì, diffidata a non accettare in ingresso atti di gara presentati dai comuni, oltre il predetto 15 luglio 2016;
- che con successiva Ordinanza Presidenziale 2/rif del 2.2.2017, di proroga della precedente, veniva, altresì, disposto, all'art. 4 punto 2, che i Piano ARO, giacenti presso la Regione da oltre 90 giorni antecedenti l'adozione dell'ordinanza, dovevano intendersi tacitamente approvati;
- che con nota prot. n. 61 del 03.04.2017 avente ad oggetto "Adempimenti di cui Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 2/Rif. del 02 febbraio 2017. Avvio Operativo delle S.R.R. Messina Area Metropolitana", il Commissario Straordinario della S.R.R. ha sollecitato questo comune ad inviare a detta società tutta la documentazione, amministrativa, tecnica ed economica, relativa al Pi-

ano d'Intervento ARO approvato dall'ente; ciò in quanto le procedure di attuazione dei Piani Aro degli enti che non avessero provveduto ad inviare gli atti di gara all'UREGA entro il 15.07.2016 avrebbero dovuto "essere espletate direttamente dalle S.R.R. territorialmente competenti";

- che con nota prot. n. 7023/4° Sett. del 5/5/2017 questo comune ha trasmesso alla struttura commissariale il proprio piano ARO, rappresentando che lo stesso risultava approvato dalla Regione ai sensi dell'art. 4 punto 2 dell'Ordinanza Presidenziale n. 2 Rif del 2.02.2017;

- che successivamente, a seguito di un'ampia corrispondenza intercorsa sia formalmente che per le vie brevi con la struttura commissariale, nell'ottobre scorso sono state risolte le incertezze interpretative inerenti la possibilità - anche dopo il termine del 15 luglio 2016 fissato dalla citata Ordinanza Presidenziale n. 6/rif. - di trasmettere all'U.R.E.G.A. gli atti finalizzati all'indizione della gara per l'affidamento del servizio rifiuti, anche da parte dei comuni i cui piani Aro risultavano approvati ai sensi dell'art. 4. punto 2 dell'Ordinanza Presidenziale n. 2/Rif. (come nel caso del Comune di Milazzo);

- che, conseguentemente, con nota prot. n. 344/2017, è stato dato dal Sindaco specifico indirizzo agli uffici comunali, affinché si provvedesse, senza ritardo, alla trasmissione degli atti all'U.R.E.G.A.;

- che con determinazione dirigenziale n. 12 del 23.11.2017 sono state conferite le funzioni di RUP dell'appalto di servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. del Comune di Milazzo all'Arch. Ferdinando Torre, Funzionario Direttivo tecnico del 4° Settore Ambiente;

- che con nota del 13.11.2017 sono stati inviati all'U.R.E.G.A. Sezione Territoriale di Messina gli schemi di bando, disciplinare e capitolato speciale d'appalto dell'ARO Milazzo per le valutazioni di competenza alla luce di quanto disposto dalla legge L.R. 12/2011 come modificata dalla L.R. 1/2017;

- che con Determinazione Dirigenziale n° 23 del 13.12.2017 si è proceduto ad indire la gara per l'affidamento del Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. del Comune di Milazzo con assegnazione dei relativi codici CUP H59I17000030004 e CIG 7311465BC7;

DATO ATTO:

- che con le Ordinanze Presidenziali n. 1 e 2-Rif/2017, viene confermata l'attività dei commissari straordinari cui risultano attribuiti poteri eventualmente sostitutivi al fine di garantire la continuità del servizio per conto dei comuni ricadenti nel territorio nelle società e consorzio d'ambito;

- che in dette Ordinanze viene ribadito che l'Ente è comunque tenuto a garantire la continuità del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nelle more del definitivo avvio operativo delle Società per la regolarizzazione dei rifiuti e all'attuazione della legge regionale 08 aprile 2010 n. 9;

RILEVATO:

- che, per le ragioni su indicate, il Comune di Milazzo ha garantito il servizio di igiene ambientale nel territorio comunale nonché il servizio di trasporto e conferimento dei rr.ss.uu. presso la discarica autorizzata, mediante Ordinanza Sindacale ex artt. 50 e 54 D.lgs n. 267/2000 n. 83 del 31.05.2017, emessa - previo avviso esplorativo finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici -, alla ditta Loveral Srl per il periodo dal 01.06.2017 al

31.12.2017;

- che a fronte dell'imminente scadenza degli effetti della predetta Ordinanza Sindacale e nelle more della definizione delle procedure già avviate presso l'UREGA territoriale di Messina per l'individuazione del soggetto contraente il Servizio di igiene urbana all'interno dell'A.R.O. Milazzo, la cui gara risulta già indetta, per come detto, con Determinazione Dirigenziale n. 23 del 13.12.2017, si è reso necessario, al fine di evitare situazioni di criticità sotto il profilo igienico ambientale e della salute pubblica, adottare gli atti propedeutici per pervenire all'affidamento del Servizio di igiene urbana senza soluzione di continuità dal 01.01.2018 al 30.09.2018 mediante Ordinanza contingibile ed urgente ex art.50 e 54 del D.Lgvo n. 267/2000;

- che a tal fine gli Uffici del 3° Servizio "Ambiente", hanno provveduto a redigere in data 05.12.2017, sulla scorta degli indirizzi formulati dall'Amministrazione ed in linea con le disponibilità economico finanziarie di cui al PEF 2017 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 31.03.2017, perizia tecnica - da porre a base per l'avvio di una indagine esplorativa di mercato per l'individuazione di un operatore economico contraente il servizio - avente ad oggetto il dimensionamento tecnico ed economico del servizio di igiene urbana, trasporto, conferimento e smaltimento rifiuti per il periodo compreso tra il 01.01.2018 e il 30.09.2018, termine entro il quale è ragionevole presumere che l'UREGA completi le procedure di gara;

DATO ATTO:

- che con determinazione dirigenziale n. 24/4°Sett. del 14.12.2017 è stato approvato l'avviso esplorativo - divulgato a mezzo pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente in data 14.12.2017 - per l'acquisizione di manifestazioni di interesse da parte degli operatori disponibili a svolgere il servizio in parola;

- che con verbale redatto in data 14.12.2017, sono state riportate le risultanze delle operazioni relative all'esame delle manifestazioni di interesse pervenute da parte di n. quattro (4) operatori economici;

- che dal predetto verbale emerge che il maggior ribasso sul prezzo individuato nella perizia tecnica redatta dagli uffici, è stato presentato dalla Ditta LOVERAL SRL Società Unipersonale (in avvalimento con la Ditta Vito Gassi di Carmine Esposito & C. S.A.S);

- che la predetta ditta risulta attuale assegnataria del servizio in forza della Ordinanza Sindacale n. 83 del 31.05.2017 individuata a seguito di precedente avviso esplorativo finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di interesse;

CONSIDERATO che in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali in ordine alle modalità di declinazione del principio di rotazione - previsto dal codice degli appalti per le procedure negoziate (art. 63, comma 5 del d.lgs. n. 50/2016) , da ultimo ribadito con il c.d. correttivo (d.lgs. n. 56/2017) attraverso la modifica dell'art. 36, comma 1, lett. a) -, l'applicazione pratica del principio non può tramutarsi in un automatismo volto esclusivamente ad obbligare il soggetto pubblico a cambiare costantemente il proprio esecutore. La stessa ANAC nelle Linee Guida n. 4/2016 ha affermato che: *"l'affidamento al contraente uscente abbia carattere eccezionale e richiede un onere motivazionale più stringente"* salvo precisare che a questa "eccezionalità" non deve corrispondere un automatismo, tant'è che la stessa Autorità prevede la possibilità di invitare nuovamente al confronto l'affidatario uscente in ragione: *"o della riscontrata effettiva assenza di alternative ovvero del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto*

della qualità della prestazione.”

DATO ATTO:

- che lo svolgimento del servizio da parte della ditta uscente Loveral Srl è stato caratterizzato dal rispetto dei termini e delle prescrizioni contenute negli atti di perizia tecnica relativa all'affidamento del Servizio nel periodo di riferimento;
- che dai certificati di regolare esecuzione a corredo dei provvedimenti di liquidazione non risultano applicate penali in esito a procedimenti di contestazione a carico della ditta;
- che le circostanze di cui sopra risultano acclarate nella relazione di servizio resa in data 21.12.2017 dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC);
- che anche sotto il profilo del livello delle relazioni con il personale applicato al cantiere di Milazzo, non si sono registrate criticità in ordine all'applicazione del contratto di Settore e alla tempestività della corresponsione degli emolumenti;
- che la Ditta Loveral srl, ha offerto un prezzo competitivo rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, praticando uno sconto pari al 12,91% sul prezzo del servizio posto a base dell'indagine di mercato;

RITENUTO, pertanto, che le circostanze di cui sopra (corretta esecuzione del servizio, rispetto dei tempi e delle prescrizioni, qualità della prestazione con particolare riferimento al servizio di raccolta differenziata la cui percentuale si è assestata al 20%, competitività del prezzo offerto, corretta applicazione degli istituti contrattuali) depongono, alla luce delle indicazioni delle citate Linee Guida n. 4/2016 dell'Anac, a favore dell'affidamento del servizio alla ditta Loveral Srl, che ha formulato la migliore offerta economica rispetto alle altre ditte concorrenti;

DATO ATTO che Ditta LOVERAL SRL Società Unipersonale, in forza alle risultanze della manifestazione di interesse in argomento, ha dichiarato di possedere i requisiti di ordine generale, nonché la capacità tecnico-operativa per lo svolgimento del servizio in oggetto:

- che risulta inserita nell'elenco delle imprese iscritte nella "White List" della Prefettura di Messina ed è in possesso di Documento Unico Regolarità Contributiva in regola;
- che la Ditta Vito Gassi di Carmine Esposito & C SAS ausiliaria della Ditta Loveral srl risulta iscritta in "white list" Prefettura di Bari. Iscrizione in scadenza il 02.10.2018 ed è in possesso di Documento Unico Regolarità Contributiva in regola;
- che gli uffici hanno attivato le procedura di verifica presso la banca dati nazionale unica della documentazione antimafia;

DATO ATTO che l'Anac con delibera n. 1375 del 21.12.2016, intervenendo sulla gestione del ciclo integrato dei rifiuti nella Regione Siciliana, sullo stato di attuazione della riforma e sull'analisi dei fenomeni distorsivi del corretto funzionamento del sistema, ha evidenziato "Nulla evidentemente impedisce al Sindaco, in presenza di una fase di stallo per l'impossibilità della SRR di assicurare il servizio, di sostituirsi all'ente preposto adottando, legittimamente, le Ordinanze contingibili ed urgenti a tutela della salute pubblica e dell'ambiente";

RICHIAMATO l'orientamento giurisprudenziale formatosi in materia, secondo cui "...l'esecuzione del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani deve, in generale, essere svolto con efficacia ed immediatezza a tutela del bene pubblico indicato dalla legge; pertanto qualora la necessità di provvedere si appalesi imperiosa – specie al fine di prevenire eventuali

ipotesi di emergenze sanitarie e di igiene pubblica – il Sindaco può legittimamente ricorrere allo strumento dell'ordinanza contingibile ed urgente, ai sensi dell' art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, anche se sussiste una apposita disciplina che regoli, in via ordinaria, la materia (CGA, dec. 21/2005) ” (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 26 ottobre 2016, n. 2737, TAR Palermo n. 291 del 1° febbraio 2017);

CONSIDERATO che a fronte dell'imminente scadenza degli effetti dell'Ordinanza Sindacale n. 83 del 31.05.2017 e nelle more della definizione delle procedure già avviate presso l'UREGA Messina per l'individuazione del soggetto contraente il Servizio di igiene urbana all'interno dell'A.R.O. Milazzo, ricorrano i presupposti per l'adozione di un provvedimento contingibile ed urgente in materia di igiene pubblica ex artt. 50 e 54 D.Lgs. n. 267/2000, teso a garantire lo svolgimento del servizio di igiene ambientale ed a prevenire il pericolo per l'incolumità, la sicurezza e la salute pubblica, derivante dalla circostanza che la sua interruzione determinerebbe un elevato rischio igienico ambientale conseguente alla mancata raccolta e conferimento dei rifiuti, nonché ripercussioni sotto il profilo economico-sociale;

DATO ATTO che a seguito di indagine di mercato esperita dal 4° Settore, 7° Servizio è stata acquisita la disponibilità della società KALAT IMPIANTI s.r.l., con sede in c.da Poggiarelli, Grammichele, ad accettare il conferimento della frazione umido-organica del rifiuto prodotto nel Comune di Milazzo, giusta convenzione già stipulata in data 23.05.2016;

DATO ATTO che il conferimento dei rifiuti solidi urbani deve avvenire presso la discarica autorizzata della Sicula Trasporti srl, sita in c.da Grotte S. Giorgio nel Comune di Catania, previo trattamento da effettuarsi presso l'impianto della Sicula Trasporti srl, sito in c.da Coda Volpe nel Comune di Catania, avvalendosi della convenzione esistente tra la stessa Società e il Comune di Milazzo;

VISTI gli art. 32 della legge 833/78, 40 della L.R. n. 30/93 e 4 del Decreto Assessorato Regionale alla Sanità del 18.11.1994, che individuano nel Sindaco l'Organo competente all'emanazione di ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia di igiene e sanità pubblica;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 che rispettivamente prevedono “In particolare in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale.” e che ... “ il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana”.

VISTA la L.R. 08 aprile 2010, n. 9 “Gestione integrata dei rifiuti e dei siti inquinati”, con la quale la Regione Siciliana ha disciplinato la gestione dei rifiuti nel territorio regionale nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii., in attuazione delle direttive comunitarie in materia di rifiuti;

VISTA la “Direttiva in materia di gestione integrata dei rifiuti n. 1/2013” emanata dall'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità con la Circolare n. 221 del 01 febbraio 2013, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 08 aprile 2010, n. 9 e ss.mm.ii., stabilendo le modalità per la gestione integrata dei rifiuti in Sicilia;

VISTA la direttiva generale dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità prot. n.

42575 del 28 ottobre 2013 – Attuazione della gestione integrata dei rifiuti in Sicilia - Ex Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 8/RIF del 27 settembre 2013;

VISTA la Disposizione attuativa n. 69 del 24 settembre 2016 che stabilisce i limiti quantitativi dei conferimenti dei rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei rispettivi territori;

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana n. 5/RIF del 31.05.2016 e 6/RIF del 30.06.2016, nonché le ordinanze 1/RIF del 1/2/2017 e n. 2/RIF del 2.02.2017;

VISTA la Deliberazione di Giunta Municipale n. 20 del 11.02.2017 relativa all'approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2017-2019, nella parte inerente i controlli a carico dell'operatore economico contraente il servizio in oggetto;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.29 del 31.03.2017 con la quale viene approvato il Piano Finanziario della TARI 2017;

VISTI lo Statuto ed il Regolamento di contabilità del Comune;

VISTO l'articolo 69 dell'Ordinamento Enti locali vigente nella Regione siciliana;

Ai sensi degli artt. 50 e 54 D.L.gs n. 267/2000 e per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente richiamate, in deroga alla L.R. 9/2010 e al D.Lgs. 152/2006;

O R D I N A

Alla Ditta Loveral Srl Società Unipersonale (C.F. e P.IVA 02135460836) con sede in Patti (ME), Via Regiona Elena, n. 3 (pec. loveralsrl@cgn.legalmail.it) alle condizioni di cui alla perizia redatta dagli uffici di questo Ente in data 05.12.2017 e all'offerta economica presentata in sede di manifestazione di interesse di cui al verbale del 14.12.2017, con l'applicazione del ribasso del 12,91% :

1. Di provvedere all'esecuzione del servizio di igiene ambientale nel territorio comunale dal 01.01.2018 al 30.09.2018;
2. Di provvedere al trasporto e conferimento dei rr.ss.uu. presso la discarica autorizzata della Sicula Trasporti srl, sita in c.da Grotte S. Giorgio nel Comune di Catania, previo trattamento da effettuarsi presso l'impianto della Sicula Trasporti srl, sito in c.da Coda Volpe nel Comune di Catania, nel rispetto delle norme sul conferimento e sulla tracciabilità del ciclo dei rifiuti;
3. Di provvedere al trasporto e conferimento della frazione umido-organica dei rifiuti, raccolta con modalità porta a porta su campione di utenza, presso gli impianti di KALAT IMPIANTI s.r.l., con sede in c.da Poggiarelli, Grammichele, avvalendosi della Convenzione già stipulata in data 23.05.2016 avendo cura di porre in essere tutti gli atti gestionali relativi alla prosecuzione del servizio e presso l'impianto della RACO s.r.l. con sede in Belpasso (CT);
4. Di comunicare a questo Ente giornalmente tramite pec, l'elenco dei dipendenti assenti e delle relative sostituzioni, in attuazione delle misure previste dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2017-2019 approvato con deliberazione di G.M. n. 20 del 11.02.2017, con contestuale dichiarazione del responsabile di cantiere che le sostituzioni sono state operate impiegando personale con identica mansione di quello sostituito;

5. La presente Ordinanza si intende immediatamente revocata, senza null'altro a pretendere da parte della ditta incaricata del servizio, nel caso di individuazione da parte dell'UREGA sez. territoriale Messina del soggetto gestore del servizio di igiene urbana nel territorio comunale;

D I S P O N E

La presente ordinanza deve essere tempestivamente notificata, anche a mezzo PEC:

- Alla Ditta Loveral Srl Società Unipersonale (C.F. e P.IVA 02135460836) con sede in Patti (ME), Via Regiona Elena, n. 3 (pec. loveralsrl@cgn.legalmail.it)
- Alla Sicula Trasporti srl con sede in Catania via F. Ciccaglione, 26 gestore degli impianti siti in c.da Grotte S. Giorgio e in c.da Coda Volpe nel Comune di Catania, fax 095/504710, PEC: siculatrasportisrl@legalmail.it;
- Alla KALAT IMPIANTI srl con sede in c.da Poggiarelli, Grammichele pec: kalatimpianti-srlunipersonale@pec.it ;
- Alla RACO s.r.l. con sede in Belpasso (CT), pec: racosrl@legalmail.it ;
- All'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Viale Campania n. 36 Palermo, Pec: assessorato.energia.servizi@certmail.regione.sicilia.it ;
- Al Sig. Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, Viale Campania n. 36 Palermo, Pec: dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it ;
- Alla S.R.R. "Messina Area Metropolitana" Società Consortile S.p.A., Corso Cavour n. 87 Messina, Pec: srr.ammessina@pec.it;
- Al Sig. Commissario della S.R.R. "Messina Area Metropolitana" Società Consortile S.p.A., Corso Cavour n. 87 Messina, Pec: cs.ragusa@pec.it
- All'Urega - Sezione territoriale di Messina Via Geraci – Edificio del Genio Civile – 98123 Messina urega.me@certmail.regione.sicilia.it
- A S.E. il Prefetto di Messina, Piazza Unità d'Italia Messina, Pec: protocollo.prefme@pec.interno.it ;
- Al Sig. Dirigente del 2° Settore Contabilità e Finanze di questo Comune per i provvedimenti di competenza relativi alla copertura economico-finanziaria del predetto atto per il periodo in parola citato, nonché per gli adempimenti connessi alla prenotazione dell'impegno di spesa Pec: finanzecontributi@pec.comune.milazzo.me.it ;
- al Dirigente del 1° Settore Affari Generali e legali per quanto di propria competenza, Pec: diraffarigenerali@pec.comune.milazzo.me.it ;
- al Dirigente del 4° Settore "Ambiente, Lavori Pubblici e Territorio", per quanto di propria competenza, Pec: lavoripubblici@pec.comune.milazzo.me.it;

La stessa verrà inoltre trasmessa:

1. all'ufficio Messi comunali per le rispettive notifiche e per la pubblicazione all'Albo Pretorio;
2. alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Roma;
3. al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Roma;
4. al Sig.Presidente della Regione Siciliana – Palermo;
5. al Distretto di Milazzo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina;
6. al Sig.Dirigente del Commissariato di P.S. di Milazzo;
7. al Sig.Comandante la Compagnia dei Carabinieri di Milazzo;
8. al Sig.Comandante la Compagnia della Guardia di Finanza di Milazzo;


9. al Sig. Dirigente la Polizia Locale (3° Settore) per tutti gli atti di specifica competenza scaturenti dall'adozione del presente atto;
10. al Sig. Presidente del Consiglio comunale;
11. all'Ufficio di Segreteria per la raccolta e la pubblicazione nelle forme di legge;
12. Al Sig. Dirigente del 1° Settore per gli adempimenti connessi alla pubblicazione del presente atto.

RENDE NOTO


Che, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla suddetta data di notifica.

Dalla Residenza Municipale, li 30.12.2017

Il Responsabile del procedimento
(Arch. Ferdinando Torre)



Il Dirigente del IV Settore ff
(Dott.ssa Giuseppa Puleo)



IL SINDACO
(Avv. Giovanni Formica)

